



## **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Chiarimenti in merito ai termini per la fruizione del super ammortamento e dell'iper ammortamento

Chiarimenti in merito all'applicabilità della riduzione della sanzione base irrogata per infedele dichiarazione

Chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei c.d. "carried interest"

## **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

La riqualificazione del contratto di leasing da prestazione di servizi a cessione di beni

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

L'onere della prova in merito ai riaddebiti di costi dalla capogruppo alle società controllate

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Chiarimenti in merito all'emissione di un secondo avviso di accertamento preceduto da un annullamento in autotutela

## Chiarimenti in merito ai termini per la fruizione del super ammortamento e dell'iper ammortamento

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 24 ottobre 2017, n.132/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini di cui all'art.1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, relativi alle scadenze per la fruizione del super e dell'iper ammortamento. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando che si può usufruire del super e dell'iper ammortamento solo se, entro il 31 dicembre 2017, è stato effettuato l'ordine al fornitore e il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ha chiarito che:

- sono ammissibili al super ammortamento gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge n.232 cit.;;
- sono ammissibili all'iper ammortamento gli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018, ai sensi dell'art.1, comma 9, della legge n.232 cit.;;
- sono agevolabili, gli acquisti effettuati nei termini di cui sopra, anche tramite contratto di leasing stipulato successivamente alla data del 31 dicembre 2017.

[torna su](#)

## Chiarimenti in merito all'applicabilità della riduzione della sanzione base irrogata per infedele dichiarazione

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 23 ottobre 2017, n.131/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità della riduzione di un terzo della sanzione base per infedele dichiarazione – che va da un minimo del 90% a un massimo del 180%, ai sensi dell'art.1, comma 4, del dlgs 18 dicembre 1997, n.471. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, tale riduzione:

- può essere applicata solo in presenza di due circostanze attenuanti, in particolare se, alternativamente, (i) la maggiore imposta o il minor credito accertati sino complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000 e (ii) se l'infedeltà sia conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi e negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla formazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento, e il componente negativo non sia stato dedotto più volte;
- non può essere applicata in sede di ravvedimento ma in sede di accertamento, in quanto, solo l'Amministrazione finanziaria può effettuare un'analisi ponderata di tutte le irregolarità riscontrate al fine di verificare le suindicate circostanze attenuanti.

[torna su](#)

## Chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei c.d. "carried interest"

Agenzia delle entrate – Circolare del 16 ottobre 2017, n.25/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei c.d. "carried interest", ossia gli utili derivanti da strumenti finanziari con "diritti patrimoniali rafforzati" detenuti, direttamente o indirettamente, da dipendenti e amministratori della società emittente. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai sensi dell'art.60, del dl 24 aprile 2017, n.50, i redditi percepiti da *manager* e dipendenti a

decorrere dal 24 aprile 2017, sotto forma di *carried interest*, sono considerati redditi di natura finanziaria se:

- l'investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% (i) dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o (ii) del patrimonio netto nel caso di società o enti;
- i suindicati proventi maturano solo dopo che tutti i soci, o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio, abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari, aventi diritti patrimoniali rafforzati, sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

[torna su](#)

---

## La riqualificazione del contratto di *leasing* da prestazione di servizi a cessione di beni

*Corte di Giustizia – Sentenza del 4 ottobre 2017, causa C-164/16*

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva del contratto di *leasing* e all'interpretazione dell'art.14, paragrafo 2, lett.b), della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n.2006/112/CE, che definisce, ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi. La stessa Corte, ha ritenuto che l'operazione di *leasing* integra una cessione di beni qualora il contratto contempli il trasferimento della proprietà al locatario alla scadenza, oppure nel caso in cui l'esercizio dell'opzione di acquisto, risulti l'unica scelta economicamente razionale che il locatario possa fare.

[torna su](#)

---

## L'onere della prova in merito ai riaddebiti di costi dalla capogruppo alle società controllate

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 6 ottobre 2017, n.23360*

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi per servizi addebitati dalla capogruppo alle società controllate. Secondo la Corte, infatti, l'onere della prova, in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi per servizi e attività comuni, sostenuti e riaddebitati dalla società capofila di un gruppo d'impresе, alle società controllate, incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio. In particolare, aggiunge la Corte, affinché i corrispettivi riconosciuti alla capogruppo siano deducibili ai fini delle imposte dirette e l'Iva contestualmente assolta sia detraibile, occorre che, la controllata tragga un'effettiva utilità dal servizio remunerato.

[torna su](#)

---

## Chiarimenti in merito all'emissione di un secondo avviso di accertamento preceduto da un annullamento in autotutela

*Commissione Tributaria Provinciale di Varese – Sentenza del 3 aprile 2017, n.223/3/2017*

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, e in particolare, in materia di prezzi di trasferimento, l'Amministrazione finanziaria non può emettere un nuovo avviso di accertamento, per la stessa materia del contendere, e la medesima annualità, per cui era già stato emesso un atto impositivo, poi eliminato in autotutela. Infatti, secondo la Commissione, per poter procedere all'emissione di un nuovo atto impositivo è necessario che l'Amministrazione finanziaria, sia venuta a conoscenza, successivamente alla notifica dell'accertamento precedente, di nuovi elementi, posti a base del nuovo atto.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)